

STATUTO

FONTI SOLIDALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVI LIGURE AL VIA
GIUSEPPE MAZZINI 1

Numero REA: AL - 322008

Codice fiscale: 02815580069

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2026 - Statuto completo;	2
---	---

ALLEGATO A AL N. 15196 R.G.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una Società Cooperativa denominata "**FONTI SOLIDALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" validamente identificabile in sigla con la denominazione "**FONTI SOLIDALI SCS**".

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Novi Ligure (AL).

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha scopo mutualistico e non lucrativo, e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Essa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende coinvolgere le risorse vive della comunità, e cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore

La Cooperativa si prefigge

- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1, comma primo, lettera a);
- di ottenere per i propri soci - mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto - continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, sulla base delle disposizioni normative e delle previsioni del regolamento interno, nell'ambito del più complesso rapporto societario, instaura con i soci lavoratori un rapporto di lavoro di tipo subordinato o autonomo e professionale o di collaborazione o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Nello svolgimento della propria attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, potendo in ogni caso - al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici - anche avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non appartenenti alla compagine sociale.

Lo scopo mutualistico si genererà inoltre da attività formative rivolte ai soci tramite la creazione di una rete di solidarietà che permetta forme di previdenza o assistenza ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto lavorativo e dai regolamenti interni, ovvero ulteriori benefici volti al miglioramento della qualità della vita.

Presidenze

Altre Velle

Già Fel

Art. 5 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi rivolti a soggetti in situazione di anzianità e/o malattia e/o difficoltà e/o disagio e/o transizione e/o debolezza e/o fragilità e/o di debolezza. I soggetti a cui sono rivolte le attività della cooperativa sono: anziani autosufficienti e non autosufficienti, nuclei familiari, bambini in situazione di bisogno, minori anche a rischio o stranieri, giovani a bassa scolarità, giovani e adulti in cerca di lavoro, adulti disoccupati di lungo periodo e/o da riqualificare, soggetti in stato di inoccupazione/disoccupazione, portatori di handicap fisico o psichico, tossicodipendenti, alcolisti, soggetti in regime di dipendenza o di detenzione, ex detenuti, stranieri.

Pertanto - in attuazione delle finalità mutualistiche come definite all'articolo precedente - tramite il lavoro associato dei propri soci, nel rispetto delle leggi in materia nonché delle norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti interni, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) organizzare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, case di riposo e strutture di soggiorno per persone anziane e/o malate, anche non autosufficienti, comunità alloggio, case famiglia, strutture per l'assistenza a portatori di handicap psichici e fisici ed a soggetti in situazioni di disagio, e più in generale tutte le strutture e le connesse attività a carattere socio educativo, socio sanitario e socio assistenziale sia in via temporanea che continuativa;
- b) organizzare e gestire comunità alloggio per bambini e minori in stato di disagio e di bisogno in genere;
- c) organizzare, gestire e fornire servizi di assistenza sanitaria, socio assistenziale ed infermieristica, anche domiciliare, a favore di persone anziane, di portatori di handicap fisici e psichici e, più in generale, delle persone svantaggiate;
- d) stipulare convenzioni con enti pubblici territoriali e/o società partecipate dai medesimi al fine di sviluppare e gestire servizi socio assistenziali di pubblica utilità nei termini e nei modi previsti dalla legge;
- e) fornire e gestire servizi di assistenza sociale e domiciliare ad anziani, portatori di handicap fisici e psichici, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà, garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia, nonché fornire prestazioni di assistenza in caso di degenza presso ospedali, case di cura, comunità anche terapeutiche e luoghi di villeggiatura;
- f) prestare alle famiglie servizi atti all'educazione dei bambini e tali da favorire l'inserimento sociale e culturale dei minori in stato di bisogno;
- g) promuovere e gestire l'attività di formazione allo scopo di ampliare la qualificazione e la preparazione professionale nel settore dei servizi sociali, in particolare istituendo e gestendo corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori nel settore socio-assistenziale;
- h) promuovere e gestire attività e/o corsi di educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e per la prevenzione delle malattie;
- i) gestire strutture pubbliche o private di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, palestre per attività terapeutica, riabilitativa e rieducativa, stabilimenti anche balneari in località climatiche e/o termali, case vacanza, campeggi ed altre strutture di soggiorno per persone svantaggiate di tutte le

età, con relativa gestione di tutte le attività esercitabili in dette strutture ed atte a prevenire e a curare stati di disagio personale e sociale;

- j) gestire attività di segretariato sociale e di assistenza qualificata anche al domicilio, ivi comprese l'accompagnamento per visite mediche e disbrigo pratiche, la preparazione e somministrazione di pasti, le pulizie e piccola manutenzione, la raccolta e lavaggio biancheria;
- k) organizzare e gestire prestazioni riabilitative, di prevenzione socio-sanitaria, e di telesoccorso;
- l) organizzare e gestire per conto proprio e di terzi, osservatori e laboratori sulla condizione dei minori, degli adolescenti, dei giovani, dei disabili nonché sull'offerta di servizi ad essi rivolti; attraverso la raccolta ed organizzazione di dati sulla condizione giovanile, l'attivazione di reti di comunicazione, connessione, coordinamento e relazione fra amministrazione, servizi territoriali e popolazione giovanile, il monitoraggio di interventi rivolti a tali fasce, la progettazione di interventi operativi finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone;
- m) organizzare e gestire, per conto proprio e di terzi, poli di ascolto territoriali ed educativi al fine di orientare, accudire, formare, sostenere i ragazzi, i portatori di handicap e le loro famiglie sul territorio;
- n) organizzare attività di orientamento scolastico e lavorativo attraverso la gestione, per proprio conto e di terzi, di Centri di informazione e consulenza, offrendo agli utenti la possibilità di dare voce ai propri bisogni e fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare l'inserimento lavorativo o scolastico sul territorio in un'ottica di prevenzione del disagio;
- o) offrire servizi di assistenza durante gli inserimenti lavorativi di portatori di handicap;
- p) svolgere opera di sensibilizzazione e divulgazione delle iniziative a favore dei soggetti in condizioni di svantaggio, e della funzione sociale perseguita.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa promuoverà la formazione professionale dei soci lavoratori con specifico riferimento ai settori produttivi in cui sono impiegati, anche con il contributo della Unione Europea, e degli Enti pubblici e privati in genere.

La Cooperativa

- potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, amministrativa e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, ivi compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali;
- potrà avvalersi degli strumenti finanziari previsti dalla legge, precisandosi che le attività finanziarie non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere strumentali all'oggetto sociale;
- potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- potrà assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a soggetti in possesso di

Massimo De Luca

Anna Maria De Luca

Offi

determinati requisiti, appositamente autorizzati e/o iscritti in appositi albi;

- potrà - per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci - istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci operatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che per competenze professionali comunque acquisite sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali attraverso la prestazione di attività lavorative nella forma alternativa del lavoro di tipo subordinato o autonomo e professionale o di collaborazione o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, secondo le disposizioni dello statuto e dei vigenti regolamenti interni.

Possono altresì essere socie, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, le persone fisiche o giuridiche in grado di contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, e/o che partecipano al finanziamento ed allo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, anche attraverso la sottoscrizione degli strumenti finanziari consentiti dalla legge.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Possono inoltre essere soci i minori autorizzati e tutelati secondo quanto dispone la vigente normativa in materia.

Art. 7 (Soci operatori appartenenti alla categoria speciale)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, in tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, durata che, comunque, non dovrà essere superiore ai cinque anni.

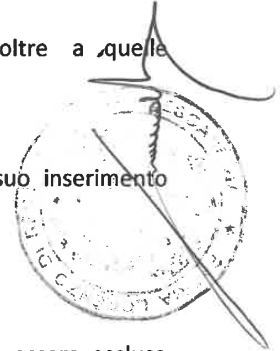
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla

categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno eventualmente arrecato, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) l'inopportunità - sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario - del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standards produttivi.



Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati in rapporto all'interesse del suo inserimento. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 (Soci cooperatori volontari)

Possono assumere la qualifica di soci volontari le persone fisiche che intendano perseguire gli scopi mutualistici e sociali della cooperativa e prestino la loro attività a titolo gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il numero minimo dei soci volontari non può superare il 50% del numero complessivo dei soci.

La cooperativa può corrispondere ai soci volontari esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della loro attività.

Ai soci volontari non è applicata la normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo e professionale o di collaborazione, e neppure la normativa in materia di assistenza e previdenza, ad eccezione della legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, della scelta operata in ordine al rapporto mutualistico e di lavoro in base all'organizzazione sociale decisa dall'assemblea dei soci. In alternativa, la persona fisica dovrà indicare la propria intenzione di prestare la propria attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

Flussio Roderio

Anna Valera

R

Off

- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di Risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 42 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale ed il codice fiscale/numero di iscrizione al Registro delle Imprese;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) il termine minimo e/o massimo di permanenza presso la Cooperativa in ragione del programma di sviluppo in forza del quale entrano a far parte della Cooperativa;

ed essere corredata dell'atto costitutivo e statuto sociale vigente e di tutta la documentazione all'uopo ritenuta, dall'organo amministrativo, necessaria.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 6/7/8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, il soggetto proponente può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo non restituibile, eventualmente determinato dall'Organo Amministrativo in relazione all'ultimo bilancio approvato;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio. In particolare il socio dovrà partecipare alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche e dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli

interessi della società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Cooperativa con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale o assoggettamento a procedura concorsuale se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuto ricevimento: l'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, tanto con riferimento al rapporto sociale quanto con riferimento al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dagli eventuali regolamenti interni o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

giusto recesso

clausura veloce

+

Di

f) che in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente, la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci, oppure non adempie puntualmente agli obblighi assunti nei confronti dei committenti della cooperativa, oppure tiene un comportamento non compatibile con gli interessi della Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'organismo competente. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a fornire copia dell'avvenuto ricevimento.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa mediante strumento idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il pagamento è effettuato entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio ordinario deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), e) e f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nei regolamenti interni, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con il credito a qualsivoglia

titolo vantato nei confronti del socio.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili di valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà recedere dalla cooperativa.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto indipendentemente dalla quota di capitale sociale detenuta.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per



Fuoco Solida

Valere

Maere

Go F

qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta ai sensi del precedente art. 20, secondo comma, e qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). La quota complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25, con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti e con il valore dei ristorni eventualmente non liquidati ai soci;
- 3) dalla riserva di sovrapprezzo delle quote formata con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o con altro strumento idoneo a dare prova dell'avvenuto ricevimento, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organismo competente.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera in ordine agli utili di esercizio destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuali ulteriori riserve indivisibili.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili di esercizio, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

La decisione dei soci può altresì deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

In presenza di risultanze dell'attività mutualistica configurabili quale ristorno, l'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio può appostare tali somme al conto economico a titolo di integrazione dello scambio mutualistico con i soci.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità ed i termini definiti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, avuto riguardo, in ogni caso, alla quantità e qualità dello scambio mutualistico realizzato dai soci.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Fuoco Roberi
More Volere
Pa.

Art. 27 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Vigilanza, se nominato;
- d) l'Organo di Revisione Legale, se nominato.

Art. 28 (Funzioni dell'assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, l'attribuzione dell'eventuale ristorno e la destinazione del risultato economico dell'esercizio;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di Vigilanza e di Revisione;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la determinazione dei compensi da corrispondere all'Organo amministrativo ed all'Organo di Vigilanza e di Revisione;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni;
- h) l'eventuale assunzione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di vigilanza e di revisione.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 25: essa inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.

Art. 29 (Assemblee)

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, da comunicarsi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto ed è presente o informato l'intero organo amministrativo e di vigilanza, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le assemblee potranno svolgersi anche con strumenti elettronici che consentano l'identificazione del partecipante, la sua partecipazione attiva alla riunione e l'espressione del diritto di voto. In tali casi le

assemblee dovranno svolgersi conformemente alle previsioni legislative tempo per tempo vigenti.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri dieci soci.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori.

L'Organo amministrativo rimane in carica per la durata prevista dalla legge tempo per tempo vigente, o, laddove consentito, decisa dall'Assemblea dei soci, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Art. 35 (Poteri degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo

Massimo Volari

Ilaria Seleno

Gi. P.

quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di Vigilanza, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o altro strumento idoneo da inviarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telefono, in modo che gli Amministratori e l'Organo di Vigilanza, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Vigilanza, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Vigilanza, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 39 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pertanto, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Organo di vigilanza)

L'Organo di vigilanza è nominato dall'assemblea dei soci nei soli casi previsti dalla legge, la quale ne fissa altresì il numero dei componenti, la durata, la qualifica e la funzione.

I componenti dell'organo di vigilanza devono essere iscritti presso l'Elenco dei Revisori Legali dei conti, sono rieleggibili ed hanno diritto ad una retribuzione annuale determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'organo di vigilanza – se nominato - esercita anche la revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge.

Art. 41 (Revisione legale dei conti)

L'organo di revisione legale dei conti è nominato dall'assemblea dei soci in assenza dell'Organo di Vigilanza e nei soli casi previsti dalla legge, la quale ne fissa altresì il numero dei componenti, la durata, la qualifica e la funzione.

I componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti presso l'Elenco dei Revisori Legali dei conti, sono rieleggibili ed hanno diritto ad una retribuzione annuale determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

CLAUSOLA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Art. 42 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie)

Qualora sorga una controversia tra i soci, ovvero tra uno o più soci e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, detta controversia, prima di dare origine ad un procedimento giudiziale, dovrà essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione, avvalendosi di un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lettera c);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la quale delibererà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli effetti di legge, nel presente statuto:

- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore a quella fissata dall'art. 2514, comma 1, lett. a, C.C.;
- b) divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella fissata dall'art. 2514, c.1, lett.b, C.C.;
- c) divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2514, c.1, lett. c, C.C.;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lettera d), C.C.

I principi in materia di remunerazione del capitale e degli eventuali strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Gg. Fel. Nam. Velia Russo Polini

Certificazione di conformità di copia su supporto informatico ad
originale cartaceo

(art. 22 c.2 d.lgs. 82/2005, art. 68-ter l. 89/1913)

Io sottoscritto dottor Lorenzo Patria, notaio in Alessandria,
iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui
Terme e Tortona, certifico che la presente copia, redatta su
supporto informatico, è conforme al documento originale
cartaceo conservato nella raccolta dei miei atti.

Esente da imposta di bollo, art. 82 c. 5 d.lgs. 117/2017

ALESSANDRIA, 8 luglio 2026

(firma digitale del notaio Lorenzo Patria)